

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 890

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro**  
e del **bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della pubblica istruzione**  
e dell'**università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1996

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	8
Testo dell'Accordo .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo culturale con l'Albania, firmato a Roma il 12 settembre 1994, rientra nella linea perseguita dal Ministero degli affari esteri di estendere ad un sempre maggior numero di Paesi la presenza della lingua, della cultura e della civiltà italiane, e trova una giustificazione aggiuntiva nei particolari rapporti geo-politici esistenti tra i due Paesi e divenuti ancor più evidenti ed incisivi con i cambiamenti istituzionali verificatisi negli ultimi anni nel vicino Paese.

Si era in effetti già da tempo addivenuti con l'Albania alla redazione di un Programma triennale di collaborazione culturale, espresso e mantenuto nei limiti della capacità autonoma delle due Amministrazioni, e quindi con obiettivi limitati, di cui entrambi i Paesi sentivano la necessità per i rapporti di amicizia e collaborazione tra loro in essere. Sono evidenti peraltro i benefici ed il rafforzamento dei vincoli bilaterali che dovrebbero scaturire dall'applicazione dell'Accordo testè firmato.

Come l'articolo 1 chiaramente stabilisce, l'Accordo si propone per fine di promuovere e realizzare le attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei patrimoni culturali dei due Paesi e che stimolino la loro cooperazione culturale ed artistica. Trattasi dunque di un articolo di «principi», che trova negli articoli successivi le sue modalità di applicazione.

In particolare, l'articolo 2 favorisce lo sviluppo della collaborazione accademica attraverso l'intensificazione delle intese universitarie, lo scambio di docenti e di ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse; l'articolo 3 favorisce a sua volta l'istituzione e l'attività di istituzioni culturali ed educative; l'articolo 4 ribadisce l'impegno a favorire lo studio reciproco della lingua e della letteratura dell'altro Paese negli istituti universitari e di

istruzione superiore mediante il funzionamento di cattedre e di dottorati già esistenti; l'articolo 5, infine, favorisce l'approfondimento della reciproca conoscenza dei sistemi scolastici dei due Paesi attraverso lo scambio di esperti e contatti diretti tra le due Amministrazioni nonché lo scambio di insegnanti e di classi.

Gli articoli dal 6 al 13 precisano gli impegni assunti dalle due Parti in specifici settori: borse di studio (articolo 6); collaborazione in campo editoriale attraverso traduzioni, mostre e fiere del libro e pubblicazione di opere dell'altro Paese (articolo 7); collaborazione nel campo artistico e culturale attraverso lo scambio periodico di mostre ad alto livello (articolo 8); collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e partecipazione a *festivals*, rassegne cinematografiche e manifestazioni di rilievo organizzate dall'altra Parte (articolo 9); collaborazione tra archivi e biblioteche attraverso scambi di materiale e di esperti (articolo 10); scambi di informazione sulla vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura (articolo 11); scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù (articolo 12); collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi dei due Paesi (articolo 13), tenendo presente che la nostra Radiotelevisione è facilmente recepitibile in Albania.

L'articolo 14 istituisce a sua volta una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale tra i due Paesi, e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali (basati su nuovo Accordo); la Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali ogni tre anni.

Gli altri articoli dell'Accordo hanno carattere rituale.

In particolare, l'articolo 15 stabilisce che l'Accordo sarà ratificato secondo le norme costituzionali e legali vigenti in ognuno dei due Paesi, ed entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; l'articolo 16, infine, precisa che l'Accordo avrà durata illimitata, e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle due Parti con un preavviso di sei mesi (trattasi di una clausola che, con variazioni nella portata di preavviso, è di regola inserita in tutti gli Accordi del genere).

Quanto agli oneri finanziari derivanti dall'Accordo, essi sono connessi agli articoli

2, 6, 7, 8, 10, 11 e 14 e quantificati nell'unità relazione tecnica. Per contro nessuna spesa ragionevolmente prevedibile per il bilancio dello Stato può comportare l'articolo 4. Invero la lingua e la cultura italiana in Albania è largamente diffusa soprattutto attraverso il canale dei media, per cui appare non necessaria e altamente improbabile l'istituzione di cattedre o lettori presso le università locali, mentre un'analoga iniziativa in Italia per la diffusione della lingua albanese, laddove se ne presentasse l'opportunità, farebbe capo alle nostre università e graverebbe sui loro bilanci.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di collaborazione culturale con l'Albania comporta i seguenti oneri:

Articoli 2, 10 e 11. Al fine di incrementare la cooperazione nei settori accademici, si prevede lo scambio di docenti, ricercatori, nonché di esperti in materia di archivi. Per gli scambi suddetti vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Sulla base di analoghe esperienze dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente, a decorrere dal 1996, le sottoindicate unità, la cui spesa viene così suddivisa:

n. 5 docenti o ricercatori per 7 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 7 giorni x 5 persone) . . . . .	L.	6.300.000
spesa assicurativa per l'intera missione (lire 100.000 x 5 persone) . . . . .	L.	500.000

n. 1 esperto bibliotecario per 8 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 8 giorni) . . . . .	L.	1.440.000
spesa assicurativa per l'intera missione . . . . .	L.	100.000

n. 1 archivista per 15 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 15 giorni) . . . . .	L.	2.700.000
spesa assicurativa per l'intera missione . . . . .	L.	100.000

n. 2 personalità nel settore della informazione e della cultura per una visita di 8 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 350.000 x 2 persone x 8 giorni) . . . . .	L.	5.600.000
---	----	-----------

Sempre in relazione al suddetto scambio di docenti ed esperti nei settori degli archivi e della informazione, si prevede che l'Italia

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possa inviare annualmente a Tirana nove unità; i relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così suddivisi:

biglietto aereo A/R Roma-Tirana (lire 1.160.000 x 9 persone = lire 10.440.000 + lire 522.000, quale maggiorazione del 5 per cento) .....	L.	10.962.000
		<hr/>
Totale onere (articoli 2-10 e 11) ...	L.	27.702.000

Articolo 6. Relativamente alla concessione di borse di studio per studenti albanesi, si prevede di assegnare trenta borse di studio per la durata di dieci mesi; la relativa spesa annua è così quantificabile:

borsellino mensile (lire 1.200.000 x 30 persone x 10 mesi) .....	L.	360.000.000
biglietto aereo A/R Roma-Tirana (lire 1.160.000 x 30 persone) .....	L.	34.800.000
spese notarili (lire 350.000 x 30 persone) ....	L.	10.500.000
spese di assicurazione (lire 500.000 x 30 perso- ne) .....	L.	15.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 6) ...	L.	420.300.000

Articoli 7 e 8. Allo scopo di incrementare la collaborazione nel settore editoriale, si prevede di svolgere all'estero mostre e fiere del libro nel triennio 1996-1998; i relativi oneri vengono così suddivisi:

trasporto di materiale espositivo .....	L.	30.000.000
preparazione catalogo mostra .....	L.	12.000.000
assicurazione .....	L.	23.000.000
		<hr/>
Totale onere (articoli 7 e 8) ...	L.	65.000.000

Articolo 14. Viene istituita una Commissione mista per l'esame dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente, ogni tre anni, in Albania ed in Italia.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ipotesi di una missione nell'anno 1996 in Albania, alla quale partecipino tre funzionari, con una permanenza a Tirana di cinque giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

pernottamento (lire 180.000 x 3 persone x 5 giorni) ..... L. 2.700.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario (in dollari USA 90, al cambio di lire 1.700 = lire 153.000, a cui si aggiungono lire 46.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 199.000 viene ridotto di lire 51.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 148.000 x 5 giorni x 3 persone)..... L. 2.220.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Tirana (lire 1.160.000 x 3 persone = lire 3.480.000 + lire 174.000, quale maggiorazione del 5 per cento) ..... L. 3.654.000

Totale onere (articolo 14) ... L. 8.574.000

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1996-1998 e negli anni successivi è il seguente:

	Anno 1996	Anno 1997	Anno 1998
Articoli 2, 10 e 11 ... L.	27.702.000	L. 27.702.000	L. 27.702.000
Articolo 6 ..... »	420.300.000	» 420.300.000	» 420.300.000
Articoli 7 e 8 ..... »	65.000.000	-	-
Articolo 14 ..... »	8.574.000	-	-
Totale ... L.	521.576.000	L. 448.002.000	L. 448.002.000
In cifra tonda ... L.	522.000.000	L. 448.000.000	L. 448.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché del numero delle borse di studio e dei ricercatori da ospitare in Italia, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 522 milioni per l'anno 1996 ed in lire 448 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA  
ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale e artistica tra i due Paesi.

Art. 2. - Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Art. 3. - Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura, Associazioni culturali ed Istituti di insegnamento.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.

Art. 4. - Ciascuna delle Parti contraenti favorirà lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese nelle proprie Università e negli altri Istituti di Istruzione Superiore, mediante il funzionamento di cattedre e di Lettorati.

Art. 5. - Le due Parti favoriranno l'approfondimento della reciproca conoscenza dei sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti, ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni per realizzare scambi di insegnanti e classi.

Art. 6. - Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7. - Le due Parti collaboreranno al fine di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro e la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altro Paese.

Art. 8. - Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Art. 9. - Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a Festivals, rassegne cinematografiche, e manifestazioni di rilievo.

Art. 10. - Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 11. - Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Art. 12. - Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 13. - Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.

Art. 14. - Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni tre anni.

Art. 15. - Il presente Accordo sarà ratificato dopo l'adempimento delle formalità legali e costituzionali stabiliti in ciascuno dei due Paesi contraenti, ed entrerà

in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che verrà effettuato a Roma.


Art. 16. - Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ognuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il 12 settembre 1994, in due originali in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA D'ALBANIA

